



COMUNE DI MONTANO ANTILIA

REGOLAMENTO COMUNALE

DI POLIZIA MORTUARIA



COMUNE DI MONTANO ANTILIA

CAPITOLO I

Disposizioni preliminari

Art. 1 - Finalità delle norme

Le norme del presente regolamento sono poste in essere nella osservanza delle disposizioni di cui al Titolo IV del T.U. delle leggi sanitarie del 27.07.1934, e delle disposizioni di cui al DPR n. 285 del 10.09.1990. Sono norme dirette alla generalità dei cittadini, intese a prevenire i pericoli che alla pubblica salute potrebbero derivare dalla morte delle persone e a disciplinare i servizi in ambito comunale relativi alla Polizia Mortuaria, intendendosi per tali quelli relativi alla destinazione dei cadaveri o parti di essi, ai trasporti funebri

Eventuali modifiche alle disposizioni di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1990, n. 285, saranno recepite automaticamente nel presente regolamento, senza che sia necessario alcun provvedimento deliberativo.

Art. 2 - Competenze e forme di gestione

La gestione dei servizi cimiteriali sarà effettuata dal Comune di Montano Antilia, nelle forme di legge previste dall'art.113 del T.U.E.L.

I poteri e le competenze comunali in materia sono state attribuite al Sindaco dal D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285, in uno a quelle sanitarie, in materia di trasporto funebre, polizia mortuaria, cimiteri, deposito di osservazione e obitorio, le quali restano in capo al Sindaco, in qualità di Ufficiale di governo e Autorità Sanitaria Locale.

Art. 3 - Servizi gratuiti e a pagamento

Tutti i servizi sono sottoposti al pagamento delle tariffe approvate dalla Giunta Municipale. Sono gratuiti solo i servizi di interesse pubblico, indispensabili esplicitamente classificati gratuiti dalla legge e specificati dal presente regolamento.

Tra i servizi gratuiti sono compresi

1. la visita necroscopica;
2. il servizio di osservazione dei cadaveri;
3. il recupero e relativo trasporto delle salme dal luogo del decesso all'obitorio e/o deposito di osservazione quando sia prescritto dall'Autorità Giudiziaria o dalla competente Autorità Sanitaria;
4. la disposizione delle ossa in ossario comune;



COMUNE DI MONTANO ANTILIA

5. la fornitura del feretro per le salme di persone i cui familiari, a seguito di opportune verifiche, non risultino in grado di sostenere la spesa, sempre che non vi siano persone o Enti ed Istituzioni che se ne facciano carico.

Art. 4 - Atti a disposizione del pubblico

Presso gli uffici del cimitero è tenuto a disposizione di chiunque possa averne interesse, il registro di cui all'art. 52 del DPR. 285 del 10.09.1990 e ogni altro atto e documento la cui conoscenza sia ritenuta opportuna per gli interessati o per il pubblico, ai sensi della legge 7 agosto 1990 n.241.

Inoltre, nell'ufficio del cimitero sono accessibili al pubblico:

1. l'orario di apertura e chiusura (di ogni cimitero) nonché la disciplina di ingresso e i divieti;
2. copia del presente Regolamento;
3. ogni altro atto o documento la cui conoscenza venga ritenuta opportuna per gli interessati o per il pubblico, ai sensi della legge 7 agosto 1990, n. 241.



COMUNE DI MONTANO ANTILIA

CAPITOLO II

Servizi Mortuari

Art. 5 - Dichiarazione di morte, denuncia della causa, accertamento autorizzazione al seppellimento e forme sostitutive

Per la dichiarazione di morte, la denuncia della causa di morte, l'accertamento dei decessi, l'autorizzazione per la sepoltura, l'autorizzazione alla cremazione e quant'altro connesso trovano applicazione le norme dell'Ordinamento dello Stato Civile, il Regolamento Nazionale di Polizia Mortuaria, il Codice di procedura penale, le Leggi statali e regionali in materia.

Nei casi in cui la morte sia dovuta a malattia infettiva-diffusiva o il cadavere presenti segni di iniziata putrefazione, o quando altre ragioni speciali lo richiedano, su proposta dell'Asl, il Sindaco può ridurre il periodo di osservazione a meno di 24 ore.



COMUNE DI MONTANO ANTILIA

CAPITOLO III

Norme di Polizia Mortuaria

Art. 6- Feretri

Si osservano le seguenti prescrizioni.

1. Per la tumulazione:
 - nessuna salma può essere sepolta se non chiusa in feretro avente le caratteristiche di cui agli artt. 30 e 75 del DPR 285/90;
2. Per la inumazione:
 - i feretri devono essere di legno con caratteristiche di scarsa durabilità (abete, pioppo, pino, larice, etc..) e preferibilmente verniciato con prodotti ecologici. Pure i vestiti delle salme devono essere preferibilmente in tessuto biodegradabile così come tutti gli accessori del feretro;
3. La salma deve essere racchiusa in duplice cassa in ogni altro caso, salvo quanto stabilito da eventuali autorizzazioni ministeriali relative all'impiego di dispositivi sostitutivi della cassa di zinco.
E' consentita l'applicazione alle casse metalliche di valvole o speciali dispositivi, autorizzati dal Ministero della Sanità, idonei a fissare o neutralizzare i gas della putrefazione. Sul piano esterno superiore di ogni feretro deve essere applicata una apposita piastrina metallica, recante in modo indelebile, il cognome, il nome della salma contenuta e la data di nascita e di morte. Nel caso di persona sconosciuta, la piastrina contiene la data di morte e gli eventuali altri dati certi.
5. La chiusura del feretro avviene sotto la vigilanza del personale a ciò autorizzato, individuato dalla normativa vigente in materia.

Art. 7 - Trasporti funebri

1. Trasporto nel Comune
Nel territorio del Comune il servizio di trasporti funebri è esercitato con diritto di privativa ai sensi dell'art. 1 del T.U. n. 2578 del 25.10.1925, pertanto i privati non possono eseguire alcun trasporto di salme, se non preventivamente autorizzato .
L'esclusiva del servizio comprende pure il trasporto dei nati morti nonché quello dei prodotti abortivi di cui all'art. 7 del DPR 285/90.



COMUNE DI MONTANO ANTILIA

Per trasporti di salme effettuati da terzi autorizzati, all'interno del Comune, in altro Comune o Stato, è dovuto un diritto fisso nella misura stabilita dal Comune. Possono effettuare trasporti funebri con mezzi propri le Amministrazioni militari per le sole salme dei militari in servizio, le congregazioni e le confraternite costituite a tal fine e riconosciute come enti morali. Per tali trasporti non è previsto il diritto fisso di cui sopra.

L'autorizzazione al trasporto è rilasciata dal Sindaco a seguito di domanda degli interessati corredata dall'autorizzazione al seppellimento rilasciata dall'Ufficiale di Stato Civile e del parere per l'autorizzazione al trasporto rilasciato dal Servizio di Igiene Pubblica dell'ASL.

L'autorizzazione al trasporto ed al seppellimento dei prodotti abortivi è rilasciata dall'ASL secondo le procedure indicate dall'art. 7 del DPR 285/90.

2. Trasporto per altri Comuni

Il trasporto di salme in un cimitero di altro Comune è autorizzato dal Sindaco a seguito di domanda degli interessati corredata dall'autorizzazione al seppellimento rilasciata dall'Ufficiale dello Stato Civile e dal parere per l'autorizzazione al trasporto rilasciato dal Servizio di Igiene Pubblica dell'ASL.

Della suddetta autorizzazione di trasporto è dato avviso al Comune nel quale la salma viene trasferita per il seppellimento nonché ai Comuni intermedi, quando in essi si sia sostato per rendere onoranze alla salma.

3. Trasporto da altro Comune

Il trasporto di salme provenienti da altro Comune deve essere fatto, qualora non siano richieste particolari onoranze, direttamente al cimitero. Viene rilasciata apposita disposizione al seppellimento indicando l'esatta sistemazione della salma.

Per le salme provenienti da altri Comuni, per i quali durante la fase di trasporto è previsto l'uso della cassa di zinco, od altro materiale non biodegradabile, questa deve essere esterna alla cassa di legno, se destinata all'inumazione.

Per il trasporto di prodotti abortivi, vale quanto specificato nel precedente paragrafo 1.

4. Trasporto all'estero o dall'estero

Il trasporto di salme per e da un altro Stato ha una diversa regolamentazione a seconda che si tratti di Stati aderenti, come l'Italia, alla convenzione Internazionale di Berlino 10.02.1937 approvata con R.D. 01.07.1937 n. 1379 o di Stati non aderenti a tale convenzione: nel primo caso si applicano le prescrizioni di cui all'art.27 del DPR 285/90, nel secondo quelle di cui agli artt. 28 e 29 dello stesso Regolamento.

5. Trasporto di ceneri e resti

Le misure precauzionali igieniche stabilite per il trasporto di salme, non si applicano al trasporto di ceneri, di ossa umane e resti mortali assimilabili.

I trasporti funebri sono a pagamento .



COMUNE DI MONTANO ANTILIA

Art. 9 - Prescrizioni igienico-sanitarie per il trasporto di salme

Nel caso di morte per malattie infettive-diffusive il dirigente del Servizio di Igiene Pubblica dell'ASL prescriverà le norme relative al trasporto del cadavere ed i necessari provvedimenti per le disinfezioni.

Si devono sottoporre a trattamento conservativo i cadaveri per cui è previsto un trasporto che ricada nelle seguenti fattispecie:

- a) trasporto effettuato dal mese di aprile al mese di settembre fuori Comune con una distanza superiore a 100 km;
- b) trasporto effettuato fuori Comune quando siano trascorse 48 ore dal decesso.

Art. 10 - Orari e modalità dei trasporti

Gli orari per i trasporti funebri sono disciplinati dal Sindaco , come pure le modalità ed i percorsi consentiti, nonché il luogo e le modalità per la sosta delle salme in transito .



COMUNE DI MONTANO ANTILIA

CAPITOLO IV

Cimitero

Art. 11 - Cimitero

Il Comune garantisce il servizio di seppellimento ai sensi dell'art. 337 del T.U. delle leggi sanitarie R.D. 27.07.1934 n. 1265 nel civico cimitero.

Art. 12 - Disposizioni Generali - Ammissione nei cimiteri

E' vietato il seppellimento dei cadaveri in luogo diverso del cimitero salvo le autorizzazioni di cui agli art. 102 - 105 del DPR 10.9.90 n. 285.

Spettano al Comune di Montano Antilia le attività di custodia, vigilanza e ordine del cimitero, compresa altresì la relativa manutenzione.

Nel Cimitero, salva sia richiesta altra destinazione, sono ricevute e seppellite senza distinzione di origine, di cittadinanza, di religione, le salme di persone decedute nel territorio comunale o che, ovunque decedute, avevano nel Comune di Montano Antilia, al momento della morte, la propria residenza.

Indipendentemente dalla residenza e dal luogo di morte, sono parimenti ricevute le salme delle persone aventi diritto al seppellimento nel cimitero in sepolture private individuali o di famiglia.

Sono pure accolti i resti mortali e le ceneri delle persone sopra indicate.



COMUNE DI MONTANO ANTILIA

CAPITOLO V

Inumazioni e Tumulazioni

Art. 13 - Inumazione

Le sepolture per inumazione si distinguono in comuni e private:

1. sono comuni sepolture per inumazione in campo comune della durata di 10 anni dal giorno del seppellimento, assegnate gratuitamente e quelle delle salme non completamente mineralizzate provenienti da esumazioni o estumulazioni.
2. sono private le sepolture per inumazione di durata superiore a 10 anni, effettuate in aree in concessione.

Art. 14 - Individuazione della fossa

Ogni fossa è contraddistinta da un cippo, costituito da materiale resistente agli agenti atmosferici e portante un numero progressivo e una targhetta di materiali inalterabile con l'indicazione del nome e cognome, data di nascita e di morte del defunto.

A richiesta dei privati, può essere autorizzata l'installazione di un copritomba di superficie complessiva non superiore ai due terzi della superficie della fossa, oppure di una lapide di altezza non superiore a m. 1,55, previo pagamento del corrispettivo in tariffa.

Il costo e la manutenzione delle lapidi e dei copritomba sono interamente a carico dei richiedenti.

Allo scopo di dare uniformità alle sepolture, le lapidi, le croci, i marmi, le pietre e le delimitazioni delle tombe così come i fregi e le apparecchiature di illuminazione sono fissati dal Comune sia in termini di dimensioni, di colore, di disegno e modello riportate nello schema tipo "A" allegato al presente regolamento.

Le caratteristiche stabilite dal Comune sono inderogabili e ad esse tutte le sepolture debbono essere uniformate.

La fissazione di tali criteri da parte del Comune di Montano Antilia prediligerà l'uso di materiali bio compatibili e di semplice e facile smaltimento.

E' in facoltà del Comune fissare criteri, materiali e modelli diversi per aree cimiteriali dello stesso cimitero.

Per le tombe, e le sepolture esistenti alla data di entrata in vigore del presente regolamento non si applicheranno le disposizioni del presente articolo tuttavia, il



COMUNE DI MONTANO ANTILIA

Comune potrà imporre un termine di medio periodo per uniformare le tombe e le sepolture esistenti sempre che non vi provveda a sue spese.

Tutte le nuove tumulazioni saranno improntate ai criteri fissati dal presente articolo.

Art. 15 - Tumulazione

Sono a tumulazione le sepolture di feretri, cassette con resti mortali, urne cinerarie, in opere murarie (loculi o tombe) costruite dal Comune o dai concessionari qualora questi ultimi abbiano avuto regolare concessione.

Per quanto attiene alle modalità di tumulazione ed alle caratteristiche costruttive, si applicano le norme di cui agli artt. 76 e 77 del D.P.R. 285/90



COMUNE DI MONTANO ANTILIA

CAPITOLO VI

Esumazioni - Estumulazioni

Art. 16 - Esumazione ordinaria

Il turno ordinario di inumazione è di 10 anni. Le esumazioni ordinarie si eseguono dopo un decennio dalla inumazione e sono regolate previo preavviso, qualora possibile, ai parenti più prossimi, o mediante appositi avvisi.
Le fosse liberate dai resti del feretro saranno utilizzate per nuove inumazioni.

Art. 17 - Esumazione straordinaria

Le salme possono essere esumate prima del prescritto turno di rotazione dietro ordine dell'autorità giudiziaria per indagini nell'interesse della giustizia o per trasportarle in altre sepolture o per cremarle.

Art. 18 - Periodo di tempo per le esumazioni straordinarie

Salvo i casi ordinati dall'Autorità Giudiziaria non possono essere eseguite esumazioni straordinarie:

- nei mesi di maggio - giugno - luglio - agosto e settembre;
- prima che siano decorsi almeno due anni dalla morte quando trattasi della salma di persona morta di malattia infettiva-diffusiva, e a condizione che il Servizio di Igiene Pubblica dell'ASL dichiari che non sussiste alcun pregiudizio per la pubblica salute;

Le esumazioni straordinarie per ordine dell'autorità giudiziaria sono eseguite alla presenza del Servizio di Igiene Pubblica o di personale tecnico da lui delegato.

Art. 19 - Estumulazioni

Le estumulazioni si suddividono in ordinarie e straordinarie:

1. sono estumulazioni ordinarie quelle eseguite allo scadere della concessione a tempo determinato (25 anni);
2. sono estumulazioni straordinarie quando l'operazione viene richiesta prima della scadenza della concessione.



COMUNE DI MONTANO ANTILIA

I feretri sono estumulati a cura degli operatori cimiteriali .

Art. 20 - Disposizioni per le esumazioni e le estumulazioni

A norma degli artt. 83 e 89 del DPR 285/90 il Comune , su richiesta dei familiari interessati, può autorizzare estumulazioni ed esumazioni straordinarie delle salme per effettuare traslazioni in altra sepoltura o per successive inumazioni o cremazioni. Il Comune fissa annualmente i costi dei servizi di estumulazione ed esumazione comprensivi anche del servizio di smaltimento dei materiali residuali.



COMUNE DI MONTANO ANTILIA

CAPITOLO VII

Norme Cimiteriali

Art. 21 - Disciplina dell'ingresso

Gli orari di apertura e chiusura al pubblico del cimitero sono così stabiliti per entrambi i cimiteri comunali:

- periodo 1° aprile – 2 novembre dalle ore 8,00 alle ore 20,00
- periodo 3 novembre – 31 marzo dalle ore 8,00 alle ore 17,00.

Tali orari possono essere modificati con provvedimento sindacale.

E' inoltre vietato l'ingresso:

- a) a tutti coloro che sono accompagnati da cani o da altri animali, salve le persone cieche;
- b) alle persone munite di armi, cose irriverenti o comunque estranee alle onoranze o servizi funebri;
- c) alle persone munite di bandiere, drappi o vessilli in asta, se non preventivamente autorizzati dall'ufficio cimiteriale;
- d) alle persone in stato di ubriachezza, vestite in modo indecoroso o comunque, in condizione non compatibili con la natura del luogo;
- e) a tutti coloro che intendono svolgere all'interno del cimitero attività di questua, commerciali o simili.

Forme particolari di cerimonie funebri possono essere espletate all'interno del cimitero solo se realizzate nel pieno rispetto delle prescrizioni sopra descritte e con la preventiva autorizzazione dell'Ufficio comunale competente.

Art. 22 - Divieti speciali

Nei cimiteri è vietato ogni atto o comportamento irriverente, indecoroso o comunque incompatibile con il luogo ed in particolare:

- a) effettuare coltivazioni nel recinto dei campi da inumazione. La coltivazione dei fiori e degli arbusti nelle tombe dei defunti, è permessa solo se contenuta nel perimetro dell'area in concessione;
- b) sfreggiare il muro del cimitero, la camera mortuaria, la cappella, i monumenti, le lapidi in genere e tutto ciò che si trova all'interno del cimitero.
- c) calpestare e danneggiare aiuole, tappeti verdi, alberi, o sedere sui tumuli o sui monumenti;
- d) rimuovere dalle tombe altrui, fiori, piante, ornamenti e lapidi;



COMUNE DI MONTANO ANTILIA

- e) gettare fiori o rifiuti fuori dagli appositi contenitori;
- f) filmare o fotografare cortei, tombe, operazioni cimiteriali, opere funerarie senza la preventiva autorizzazione degli uffici competenti;
- g) consumare cibi e tenere un comportamento chiassoso;

collocare vasi, quadri o quant'altro che, specie in occasione della Commemorazione dei Defunti, limiti lo spazio riservato al passaggio del pubblico. I divieti predetti possono essere applicabili anche alla zona immediatamente adiacente al cimitero. Il personale addetto ai servizi cimiteriali è tenuto a far osservare scrupolosamente quanto sopra.

Art. 23 - Obbligo di comportamento

Durante lo svolgimento di onoranze funebri, funzioni religiose e comunque, in qualunque altra circostanza, è d'obbligo mantenere all'interno del cimitero un comportamento corretto, serio e dignitoso consono al luogo.

E' vietato pronunciare discorsi e frasi offensive del culto professato dai dolenti. Sarà cura del personale addetto alla vigilanza, condurre fuori dal cimitero coloro che violano tali prescrizioni e, qualora sussistano gli estremi di reato verrà inoltrata denuncia all'Autorità competente.

Art. 24 - Responsabilità

Il personale comunale addetto cura che all'interno dei cimiteri siano evitate situazioni di pericolo alle persone e alle cose e non assume alcuna responsabilità per atti commessi nei cimiteri da persone estranee al suo servizio o per mezzi o strumenti a disposizione del pubblico e da questo utilizzati in modo difforme dal consentito.

Chiunque cagioni danni a persone o cose, sia personalmente che per fatto altrui, ne risponde secondo quanto previsto dal Titolo IX del Libro IV del Codice Civile, salvo che l'illecito non abbia rilevanza penale.



COMUNE DI MONTANO ANTILIA

CAPITOLO VIII

Concessioni

Art. 25- Criteri di assegnazione delle concessioni cimiteriali

L'assegnazione delle concessioni in generale avviene tenendo conto dei seguenti criteri, che permettono di valutare il diritto al rilascio della concessione e di elaborare una graduatoria in base alla quale viene stabilito l'ordine di priorità:

- a) l'elenco dei richiedenti è costituito da coloro che hanno inoltrato apposita domanda;
- b) la precedenza viene riconosciuta a coloro che hanno salme tumulate in tombe o loculi altrui, resi disponibili, temporaneamente, dal diretto concessionario e quindi intendano predisporre la loro definitiva sistemazione,
- c) il numero delle salme tumulate in tombe altrui, come previsto al precedente comma, costituisce priorità d'ordine per la richiesta di terreno;
- d) in presenza di salma, non solo il defunto ma anche il coniuge vivente ha titolo per assegnazione della concessione.

La durata delle concessioni dei loculi cimiteriali è fissata in anni 25, mentre quella delle aree destinate alla costruzione di cappelle cimiteriali è fissata in anni 99.

La durata delle concessioni di loculi e cappelle cimiteriali già rilasciate alla data di entrata in vigore del presente regolamento restano invariate fino alla loro scadenza naturale.

Art. 26 - Sepolture private

Nei limiti previsti dal Piano Regolatore cimiteriale il Comune può concedere l'uso di aree cimiteriali e di manufatti a famiglie e comunità per la realizzazione di sepolture private.

Data la natura demaniale di tali beni, il diritto d'uso di una sepoltura deriva da una concessione amministrativa e lascia integro il diritto alla nuda proprietà del Comune, nonché all'esercizio delle potestà comunali.

I manufatti costruiti da privati su aree cimiteriali poste in concessione diventano, allo scadere della concessione, di piena proprietà del Comune come previsto dall'art. 953 del Codice Civile.



COMUNE DI MONTANO ANTILIA

Le aree possono essere concesse in uso per la costruzione, a cura e spese di privati od enti, di sepoltura a sistema di tumulazione individuale per famiglie e collettività o/e per impiantarvi campi a sistema di inumazione privata.

Art. 27 - Diritto d'uso delle sepolture

Il diritto d'uso delle sepolture private è riservato alla persona del concessionario e a quelle della sua famiglia, ovvero alle persone regolarmente iscritte all'Ente concessionario (corporazione, istituto, etc..) fino al completamento della capienza del sepolcro, salvo diverse indicazioni previste nell'atto di concessione.

Il diritto d'uso delle sepolture private viene specificato nell'atto di concessione.

La sepoltura di persone escluse dal diritto d'uso deve essere autorizzata di volta in volta dal titolare della concessione e da chi è subentrato ad esso, tramite apposita dichiarazione.

Il diritto d'uso delle sepolture private viene altresì riconosciuto al convivente *more uxorio* del concessionario.

Art. 28 - Modalità di accesso alle concessioni di aree cimiteriali - Durata delle concessioni

La concessione è regolata da un atto la cui istruttoria è affidata all'Ufficio comunale competente. Tale atto contiene l'individuazione della concessione, le condizioni e le norme che regolano il diritto d'uso ed in particolare individua:

1. la natura della concessione e la sua identificazione, il numero dei posti salma realizzabili;
2. la durata;
3. la/e persona/e o, nel caso di Enti, il legale rappresentante pro-tempore, concessionaria/e;
4. le salme destinate ad esservi accolte ed in alcuni casi, quando richiesto, i patti speciali che la regolano;
5. gli obblighi e gli oneri cui è soggetta la concessione, comprese le condizioni di decadenza.-

Il rilascio di una concessione è subordinata al pagamento del canone secondo le tariffe deliberate dagli organi comunali competenti e vigenti al momento del rilascio della concessione



COMUNE DI MONTANO ANTILIA

Le concessioni di cui all'articolo precedente sono a tempo determinato ai sensi dell'art. 92 del DPR 10 settembre 1990, n. 285.

La durata della concessione fatta dopo l'entrata in vigore del presente regolamento è fissata in 66 anni con decorrenza dalla data del pagamento della tariffa di concessione al momento vigente.

Art. 29 - Subentri

In caso di decesso del concessionario di una sepoltura privata i soggetti che hanno titolo sulla concessione, al fine di conservare il diritto al subentro, sono tenuti a darne comunicazione scritta all'ufficio amministrativo cimiteriale comunale, richiedendo contestualmente la variazione dell'intestazione della concessione in favore degli aventi diritto e designando uno di essi quale rappresentante della concessione .

Tale richiesta deve essere inoltrata con dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà. Il subentro è obbligatorio nel momento in cui qualcuno deve occupare la tomba dopo la morte del concessionario .

La rinuncia di chi è subentrato verrà accettata solo dietro richiesta di un nuovo subentrante.

Alla morte del subentrante, nei modi e tempi di cui ai comma precedenti, dovrà essere nominato un altro fra gli aventi al diritto alla concessione.

Art. 30- Revoca della concessione

L'Amministrazione Comunale ha facoltà di ritornare in possesso di qualsiasi area o manufatto concesso in uso quando ciò sia necessario per ampliamento, modificazione topografica del cimitero o per qualsiasi altra ragione di pubblica utilità. Verificandosi questi casi, la concessione in essere viene revocata a norma del presente articolo, e successivamente, per il tempo residuo spettante secondo l'originaria concessione o per la durata di 99 anni nel caso di perpetuità della concessione revocata, viene concesso agli aventi diritto, l'uso, a titolo gratuito, di una equivalente sepoltura nell'ambito dello stesso cimitero ,rimanendo a carico del Comune di Montano Antilia le spese per il trasporto delle opere e delle salme dalla vecchia tomba alla nuova.



COMUNE DI MONTANO ANTILIA

Il Comune dovrà comunicare al concessionario tali intendimenti almeno 60 gg. prima, indicando il giorno fissato per la traslazione delle salme. Nel giorno previsto la traslazione potrà avvenire anche in assenza del concessionario.

Art. 31 - Decadenza della concessione

La decadenza della concessione può essere dichiarata nei seguenti casi:

1. quando si accerta che la sepoltura privata è stata trasferita a terzi;
2. quando venga accertato che la concessione sia oggetto di lucro o di speculazione;
3. in caso di violazione del divieto di cessione tra privati del diritto d'uso della sepoltura;
4. quando , in caso di concessione di area, non si sia provveduto alla costruzione delle opere entro i termini fissati;
5. quando la sepoltura privata risulti in stato di abbandono o quando non si siano osservati gli obblighi relativi alla manutenzione della tomba con pregiudizio alla stabilità delle opere;
6. quando vi sia grave inadempienza ad ogni altro obbligo previsto dall'atto di concessione.
7. quando non sia esercitato il diritto al subentro .

La pronuncia di decadenza della concessione nei casi previsti ai precedenti punti 6. ed 7. è adottata previa diffida al concessionario o agli aventi titolo, in quanto reperibili.

In caso di irreperibilità la diffida viene pubblicata nell'Albo Comunale e in quello del Cimitero per la durata di 30 giorni consecutivi.

Art. 32 - Effetti della decadenza o della scadenza della concessione

In ogni caso di decadenza o alla scadenza della concessione, il loculo, l'ossario, o quant'altro concesso in uso, tornerà nella piena disponibilità del Comune di Paduli senza che il concessionario possa vantare pretese per rimborsi, diritti, indennizzi ecc., anche per le opere eventualmente compiute, per le quali vale il principio dell'accessione previsto dall'art. 934 del Codice Civile.

Alla scadenza della concessione, se gli interessati non avranno preventivamente disposto per la collocazione delle salme, resti o ceneri, provvederà il Comune collocando i medesimi nel campo comune, nell'ossario comune o nel cinerario comune.

Art. 33 – Riconcessioni



COMUNE DI MONTANO ANTILIA

Nel caso in cui il concessionario e tutti gli aventi diritto alla tumulazione risultino da ricerca anagrafica estinti, il Comune può accettare richiesta di nuova concessione, inoltrata tramite autocertificazione redatta da parte di un parente del concessionario fino al 3° grado in linea retta ed in mancanza, o in caso di rinuncia di questi, da parte di qualunque altro, purché specifichi il motivo della richiesta.
In tale caso il nuovo concessionario avrà l'obbligo di mantenere in detta sepoltura le salme e/o i resti ivi presenti.

Art. 34 - Retrocessione di concessioni cimiteriali

Il titolare di una concessione ed altresì gli aventi diritto, hanno facoltà di rinunciare alla concessione prima della scadenza del termine previsto, mediante presentazione di autocertificazione contenente espressa volontà di retrocessione.

Il Comune di Montano Antilia può accettare, a sua discrezione, la retrocessione di concessione di sepolture individuali (loculi) costruite dall'Amministrazione Comunale o di aree, compreso eventualmente il manufatto privato ivi costruito, solamente a condizione che le salme, i resti o le ceneri presenti abbiano precedentemente avuto altra sistemazione a carico dei rinuncianti o, su esplicito consenso del nuovo concessionario possano ivi rimanere.

Art. 35 - Disposizioni per i lavori all'interno del cimitero

Chiunque lavori all'interno dei cimiteri, dovrà sottostare alle disposizioni scritte e/o verbali impartite dal Comune. Non sono ammessi lavoratori non in regola con le norme vigenti in materia di vigilanza e sicurezza sul lavoro e norme in materia tributaria.

Non possono essere eseguiti lavori edilizi all'interno dei cimiteri nelle giornate di sabato, domenica e in altri giorni festivi infrasettimanali, compreso altresì il periodo che precede e segue la commemorazione dei defunti, per un numero di giornate da determinarsi con apposita comunicazione, salvo necessità comprovate, autorizzate dall'ufficio competente.



COMUNE DI MONTANO ANTILIA

Art. 36 - Obblighi e divieti per il personale dei cimiteri

Il personale del Cimitero è tenuto all'osservanza del presente Regolamento, nonché a farlo rispettare da chiunque abbia accesso nel cimitero.

Il personale è altresì tenuto:

- a) a mantenere un comportamento dignitoso nei confronti del pubblico;
- b) a mantenere un abbigliamento dignitoso e consono alle caratteristiche del luogo;
- c) a fornire al pubblico le indicazioni richieste, per quanto di competenza

Al personale suddetto è vietato:

- d) eseguire, all'interno dei cimiteri, attività di qualsiasi tipo per conto di privati, sia all'interno dell'orario di lavoro, sia al di fuori di esso;
- e) ricevere compensi, sotto qualsiasi forma e anche a titolo di liberalità, da parte del pubblico o di ditte;
- f) segnalare al pubblico nominativi di ditte che svolgono attività inerenti ai cimiteri, anche indipendentemente dal fatto che ciò possa costituire o meno promozione commerciale;
- g) esercitare qualsiasi forma di commercio o altra attività a scopo di lucro, comunque inerente all'attività cimiteriale, sia all'interno dei cimiteri che al di fuori di essi ed in qualsiasi momento;
- h) trattenere per sé o per terzi cose rinvenute o recuperate nei cimiteri. Salvo che il fatto non costituisca violazione più grave, la violazione degli obblighi o divieti anzidetti e di quelli risultanti dal presente Regolamento costituisce violazione disciplinare.

Art. 37 - Efficacia delle disposizioni del presente Regolamento

Le disposizioni contenute nel presente Regolamento si applicano anche alle concessioni ed ai rapporti costituiti anteriormente alla sua entrata in vigore.

Tuttavia, chiunque ritenga di poter vantare la titolarità di diritti d'uso su sepolture private in base a rapporti istauratisi precedente, può, nel termine di un anno dall'entrata in vigore del presente Regolamento, presentare al Comune gli atti e documenti che comprovino tale sua qualità al fine di ottenerne formale riconoscimento.

Art. 38 - Sanzioni

Le infrazioni alle norme contenute nel presente Regolamento, purché non si tratti di violazioni anche delle disposizioni del Regolamento di Polizia Mortuaria DPR



COMUNE DI MONTANO ANTILIA

285/90, le quali sono punite ai sensi dell'art. 107 del medesimo, sono soggette a sanzione pecuniaria con le modalità di cui agli artt. 106 e seguenti del T.U. 03.03.1934 n. 383 e successive modificazioni e integrazioni e della Legge 24.11.1981 n. 689.

Art. 39 - Rinvio

Per quanto non espressamente previsto e disciplinato dal presente Regolamento, si applicano le disposizioni di cui al D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285, e ogni altra disposizione di legge e regolamento vigente in materia.